Repertorio numero 12567 Raccolta numero 10284

ATTO DI RETTIFICA

REPUBBLICA ITALIANA

- 20 gennaio 2021 -

Il giorno 20 (venti) del mese di gennaio 2021 (duemilaventuno), in Orbassano (TO), in una stanza al piano primo della casa di via Roma civico numero 23.

Avanti a me dottor BENEDETTO ORLANDO,

Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo

è personalmente comparso il signor

- PRETTA ROBERTO, nato a Torino (TO) il 16 ottobre 1962, residente a Beinasco (TO), via Don Bertolino n. 43,

comparente della cui identità personale io Notaio sono certo il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di volontariato denominata:

"PRONTO INTERVENTO ASSISTENZA RADIO - P.I.A.R. - PROTEZIONE CIVILE ODV" (già "PRONTO INTERVENTO ASSISTENZA RADIO - P.I.A.R. - PROTEZIONE CIVILE")

siglabile "P.I.A.R. ODV", Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale (O.N.L.U.S.), con sede legale in Orbassano (TO), via Torino n. 43, presso Studio Cicala, codice fiscale: 97549180012, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Settore Protezione Civile - con D.P.G.R. n. 248 del 21 gennaio 1994, Ente Morale riconosciuta con D.G.R. n. 50-91 del 24 maggio 2000 iscritta nel Registro della Cancelleria del Tribunale di Torino al n. 1456 dal 22 giugno 2000, iscritta nel Registro Regionale Centralizzato delle Persone Giuridiche al n. 241 dal 29 luglio 2002 (di seguito l'**"Associazione"**),

mi chiede di dare atto di quanto segue:

Atto reg. il 01/02/2021
a Torino - DP II
n° 4455 Serie 1T
per

premesso

a) che, con verbale di assemblea straordinaria a mio rogito in data 28 ottobre 2020, repertorio n. 12159/9940, registrato a Torino - DP II - il 3 novembre 2020 al numero 43276/1T, i soci dell'Associazione hanno deliberato - tra l'altro - di adottare un nuovo testo di Statuto, anche aggiornato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n..117 del 3 luglio 2017, Codice del Terzo Settore e delle modifiche di aggiornamento apportate dal D.Lgs correttivo n. 105 del 3 agosto 2018;

b) che l'articolo 11 (undici) dello Statuto, allegato sub "B" al sopra richiamato verbale recita testualmente:

"Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci, in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega,

della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.";

c) che, ai sensi dell'art. 21 c.c. e come correttamente indicato all'articolo 19.1 dello Statuto allegato sub "B" al sopra richiamato verbale, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;

d) che in sede iscrizione della sopra richiamata delibera e del relativo Statuto al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato è stato rilevato l'errore contenuto nell'art. 11 dello Statuto relativamente allo scioglimento dell'Assozione e l'incongruenza con quanto riportato in materia dall'articolo 19 dello Statuto, con invito a rettificare lo Statuto medesimo, come da comunicazione inviata a mezzo mail in data 18 novembre 2020 che si allega in copia al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio;

e) che, come previsto all'articolo V) del verbale sopra richiamato, il sovracomparso signor PRETTA ROBERTO è stato autorizzato ad apportare al detto verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche che fossero state eventualmente richieste dalle competenti Autorità;

tutto ciò premesso e confermato

a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto il comparente, nella sua precitata qualità, avvalendosi dei poteri conferitigli, mi chiede di far legalmente constare con il presente atto che, in ossequio ai rilievi mossi dalle competenti Autorità, l'articolo 11 (undici) dello Statuto allegato al più volte citato verbale di assemblea a mio rogito in data 28 ottobre 2020 viene modificato come segue:

"Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.".

Il comparente mi richiede quindi di allegare al presente atto l'integrale testo dello Statuto dell'Associazione portante l'articolo 11 (undici) come sopra modificato.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami allego al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo dello Statuto, previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente stesso.

Imposte, tasse, diritti ed onorari del presente e delle dipendenti formalità sono a carico dell'Associazione.

Si richiedono le agevolazioni di cui all'art. 82 D.Lgs. 117/2017 e art.

26 del D.Lgs. 105/2018.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto ed in parte manoscritto, parte da me e parte da persona di mia fiducia, quale atto steso su pagine cinque di fogli due leggo al comparente che lo approva e conferma e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore diciassette e minuti quindici.
All'originale firmato
Roberto PRETTA
DOTTOR BENEDETTO ORLANDO NOTAIO

ALLEGATO A ALL'ATTO
IN DATA 20 gennaio 2021
REP. N. 12567 / 10284

volontariato.to@regione.piemonte.it 18/11/2020 18:24

Re: statuto

A piar.protcivile@libero.it

Nello statuto c'è un'incongruenza: all'art. sull'assemblea straordinaria scrivete che per lo scioglimento occorre la maggioranza dei presenti (ed è sbagliato) e nell'art. sullo scioglimento i 3/4 dei soci (ed è corretto). dovreste metterlo a posto
Cordiali saluti

Gemma Vecera
Terzo Settore
Registro Volontariato
Ufficio Decentrato di Torino
Via Bertola,34
011/4325962

Awertenze ai sensi Regolamento europeo 679/2016 le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate, confidenziali, a uso esclusivo del destinatario ed è vietata la loro diffusione.

Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate destinatari, vi chiediamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare il messaggio stesso e gli eventuali allegati e di cancellare il messaggio dal vostro sistema informatico.

Costituisce comportamento contrario ai principi del Regolamento europeo 679/2016 trattenere il messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, copiarlo in tutto o in parte, utilizzarlo da parte di soggetti diversi dal destinatario.

Roberto Ciotta

ORLANDO BENEDETTO DI FILIPPO NOTAIO IN TORINO

Allegato "B" all'atto in data 20 gennaio 2021 Repertorio n. 12567/10284
Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"PRONTO INTERVENTO ASSISTENZA RADIO - P.I.A.R. – PROTEZIONE CIVILE" ODV

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato **"PRONTO INTERVENTO ASSISTENZA RADIO - P.I.A.R. – PROTEZIONE CIVILE** ODV" siglabile "**P.I.A.R.** ODV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Orbassano, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11

Art. 2
Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.
2. Ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge: lo scopo di garantire una struttura attiva nell'ambito della Protezione Civile, al fine di fornire alle Pubbliche Autorità, qualora necessario, un ausilio nel campo delle radiocomunicazioni, ai sensi delle normative vigenti in materia di radiocomunicazioni, in un'ottica di previsione, prevenzione e soccorso in seguito ad eventi calamitosi.

Art. 3
Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
    a) Protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n° 225, e successive modificazioni.
    b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:
    a) La creazione di stazioni ricetrasmittenti per comunicazioni nelle Frequenze radio autorizzate nel caso di eventi calamitosi e micro–emergenze quali incidenti stradali, incendi boschivi, scomparsa di persone.
    b) L'immediata segnalazione alle Autorità competenti della presenza di situazioni pericolose che potrebbero condurre ad eventuali disgrazie.
    c) L'organizzazione di esercitazioni, in collaborazione con altre Associazioni di Protezione Civile, con simulazione di possibili incidenti, per una valida formazione dei volontari.

d) L'organizzazione di iniziative al fine della salvaguardia dell'ambiente.
e) La diffusione, la conoscenza e lo studio delle radiocomunicazioni, attraverso incontri sul territorio rivolti alla collettività.
f) In via secondaria, l'Associazione fornirà l'intervento di ausilio e coordinamento alle manifestazioni sportive e socio–culturali in accordo con gli Enti e le Autorità locali.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
   a) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
   b) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
   c) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
   d) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
   e) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
   a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV.
   b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV.
   c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
   a) Quote associative e contributi degli aderenti.
   b) Contributi pubblici e privati.
   c) Donazioni e lasciti testamentari.
   d) Rendite patrimoniali.
   e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
   f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
   g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 07 giorni

prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5
Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato**,** con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
    a) Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV.
    b) Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV.
    c) Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7
Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
   a) I soci hanno diritto:
      - Di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV.
      - Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
      - Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
      - Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
   b) I soci sono obbligati:
      - All'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
      - A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV.
      - Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8
Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
   a) L'Assemblea dei soci.
   b) Il Consiglio direttivo.
   c) Il Presidente.

Art. 9
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 1 associati
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
    a) Approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività.
    b) Discute ed approva i programmi di attività.
    c) Elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca.
    d) Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV (se previsto).
    e) Nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto).
    f) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
    g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
    h) Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti.
    i) Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni.
    j) Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari.
    k) Delibera sull'esclusione dei soci.
    l) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
    m) Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati.
    n) Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
    o) Determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto.
    p) Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci, in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
    a) Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea.
    b) Redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività.
    c) Delibera sulle domande di nuove adesioni.
    d) Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci.
    e) Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.
    f) Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
    g) Approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3

comma 6 dello Statuto.

h) Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.
i) Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati, o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei componenti .
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13
Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14
Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli

articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'Organo di controllo dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

Art. 15
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a volte 2 consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16
Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 17
Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18
Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
    - Il libro dei soci.
    - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
    - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 19

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
   All'originale firmato
   ROBERTO PRETTA
   DOTTOR BENEDETTO ORLANDO NOTAIO

Certificazione di Conformità di copia redatta su supporto digitale
a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. BENEDETTO ORLANDO, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato n. di serie 06 99, scopo 0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.8526.1.1.5 vigente fino alle ore 09:05:21 del 24 luglio 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero quattordici pagine redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Torino, 04 febbraio 2021.

File firmato digitalmente dal Notaio Benedetto ORLANDO